



SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN SANITÀ ANIMALE ALLEVAMENTO E PRODUZIONI ZOOTECHNICHE

REGOLAMENTO REV. 05/2022

DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI



Sommario

| | |
|---|----|
| Art. 1 - Finalità | 3 |
| Art. 2 - Organi della Scuola | 3 |
| Art. 3 - Direzione della Scuola | 3 |
| Art. 4 - Consiglio della Scuola | 4 |
| Art. 5 - Corpo docente | 4 |
| Art. 6 - Obiettivi formativi | 4 |
| Art. 7 - Programmazione didattica | 6 |
| Art. 8 – Ammissione e immatricolazione | 7 |
| Art. 9 – Tasse di iscrizione e contributo | 7 |
| Art. 10 – Copertura assicurativa | 7 |
| Art. 11 – Frequenza e assenze | 7 |
| Art. 12 – Stato di gravidanza, infortunio e grave malattia certificata | 9 |
| Art. 13 – Borse di studio | 9 |
| Art. 14 – Docente-tutori e altre figure di riferimento | 10 |
| Art. 15 – Sospensione dell’iscrizione alla scuola di specializzazione | 11 |
| Art. 16 – Trasferimento da altre università | 11 |
| Art. 17 – Trasferimento ad altra università | 11 |
| Art. 18 – Rinuncia | 12 |
| Art. 19 - Valutazione in itinere e passaggio all’anno successivo | 12 |
| Art. 20 - Esame di diploma | 13 |
| Art. 21 - Impegni della Scuola di Specializzazione nel processo formativo | 15 |
| Art. 22 - Impegni dello studente nel processo formativo della Scuola e principi generali di comportamento | 15 |
| Art. 23 Sanzioni disciplinari | 17 |
| Art. 24 - Valutazione della qualità della didattica e del percorso professionalizzante | 18 |
| Art. 25 – Documenti di registrazione presenze attività didattiche | 18 |
| Art. 26 – Comunicazione e sito e-learning | 18 |

Art. 1 - Finalità

1. Il Regolamento della Scuola di Specializzazione in Sanità Animale Allevamento e Produzioni Zootecniche definisce le norme di funzionamento della stessa, secondo quanto previsto dal Regolamento Scuole di Specializzazione di area veterinaria dell'Università degli Studi di Sassari e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. In particolare sono definite l'articolazione dei contenuti, le modalità organizzative e di funzionamento delle attività didattiche, inclusa la frequenza delle strutture didattiche. Il regolamento didattico interno completa il quadro normativo e regolamentare esistente, comprensivo del DM del 27 gennaio 2006, Ordinamento Didattico, Decreto Rettorale di Istituzione, Piano didattico e Regolamento di Ateneo delle Scuole di Specializzazione in Medicina Veterinaria.
2. Il Regolamento interno disciplina le attività didattiche degli studenti della Scuola in Sanità Animale Allevamento e Produzioni Zootecniche.
3. La Scuola di Specializzazione opera, nei limiti di disponibilità del personale docente e non docente, nonché delle idonee strutture e attrezzature, acquisite anche eventualmente a seguito di apposite convenzioni, stipulate in conformità dell'ordinamento universitario.
4. La presente versione del Regolamento è stata adottata dal Consiglio della Scuola nella seduta del 7 marzo 2019 ed approvata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 20 marzo 2019.
5. Il Regolamento entrerà in vigore, previa delibera del Consiglio di Dipartimento, a far data dal 3 giugno 2019 e destinatari del provvedimento sono gli specializzandi in itinere nonché quelli il cui primo anno di iscrizione decorra successivamente alla data di entrata in vigore

Art. 2 - Organi della Scuola

1. Sono organi della Scuola il Direttore e il Consiglio della Scuola.

Art. 3 - Direzione della Scuola

1. La direzione della Scuola è affidata ad un Professore di ruolo del Settore Scientifico Disciplinare di riferimento della Scuola. Nel caso di più settori scientifico disciplinari di riferimento, il Direttore è un Professore di uno dei settori compresi nell'ambito specifico della tipologia della Scuola di Specializzazione. In caso di motivato impedimento, il Direttore è un professore associato, eletto dal Consiglio della Scuola di Specializzazione tra i suoi componenti
2. Nell'ambito della prima adunanza del collegio dei docenti, si procede all'elezione del Direttore della scuola, individuato tra i professori di ruolo o dei settori scientifico disciplinari (SSD) di riferimento della scuola.
3. Il Direttore convoca e presiede il consiglio della scuola di specializzazione e dà attuazione alle delibere adottate dal consiglio stesso. Il direttore ha la responsabilità della complessiva gestione e organizzazione della scuola.

Art. 4 - Consiglio della Scuola

1. Il consiglio della Scuola è composto da:
 - a) i docenti della Scuola, compresi gli eventuali docenti a contratto;
 - b) i docenti a contratto, che non concorrono alla formazione del numero legale ed esprimono voto consultivo;
 - c) n.3 rappresentanti degli studenti della Scuola.
2. Il Direttore della scuola indice le elezioni per la nomina dei rappresentanti degli studenti della Scuola all'interno del consiglio della scuola. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti degli studenti della Scuola tutti gli studenti regolarmente iscritti alla scuola di specializzazione alla data di indizione delle elezioni.
3. Il consiglio della scuola ha competenze consultive, propositive e deliberative nelle materie concernenti l'organizzazione e la gestione delle attività formative della scuola.
4. Il consiglio della scuola può istituire commissioni per facilitare i processi di programmazione, coordinamento e valutazione delle attività formative e di tutorato.

Art. 5 - Corpo docente

1. Il corpo docente della scuola è costituito da docenti universitari di ruolo o di I e II fascia, da Ricercatori Universitari e personale operante in strutture universitarie e non universitarie appartenente alla rete formativa della scuola, nominato dal consiglio di dipartimento su proposta del consiglio della scuola.
2. Il corpo docente comprende almeno un professore di ruolo o di uno dei SSD di riferimento della tipologia della scuola.

Art. 6 - Obiettivi formativi

1. L'ordinamento didattico, nel rispetto della normativa vigente, disciplina l'articolazione delle attività formative preordinate al raggiungimento degli obiettivi formativi utili a conseguire il titolo. Le attività sono a loro volta suddivise in ambiti omogenei di saperi, identificati dai SSD.
2. L'unità di misura dell'impegno richiesto allo studente è il Credito Formativo Universitario (CFU).
3. Ad ogni CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente, che include attività didattiche frontali, attività pratiche e di laboratorio, studio e attività formative individuali, come da art. 4 del regolamento didattico di ateneo. Almeno il 50% di tale impegno complessivo deve essere lasciato allo studio e alle attività formative individuali, salvi i casi in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
4. I crediti attribuiti ogni insegnamento dovranno essere interi.
5. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente

impegnato a tempo

pieno negli studi universitari è fissata in 60 CFU. La suddivisione dell'impegno di studio tra attività frontali, pratiche e individuali è stabilita dal consiglio della scuola in osservanza dell'art. 2, comma 5 e ss. del Decreto M.I.U.R. 27 gennaio 2006.

6. Per il conseguimento del titolo lo studente deve acquisire 180 CFU, corrispondenti a 4500 ore (comprehensive di tutte le attività di cui al comma 3 del presente articolo 6).
7. Gli obiettivi formativi sono definiti in conformità a quanto previsto dal D.M. 27 gennaio 2006 per la classe delle Specializzazioni in Sanità Animale profilo Sanità animale Allevamento e Produzioni zootecniche.

Gli obiettivi formativi sono riportati nell'Ordinamento didattico approvato in sede di istituzione della Scuola di Specializzazione in Sanità Animale Allevamento e Produzioni Zootecniche con D.R. n. 553 del 19 marzo 2009.

Lo studente della Scuola di Specializzazione in Sanità Animale Allevamento e Produzioni Zootecniche nell'ambito del proprio percorso formativo deve raggiungere gli obiettivi professionalizzanti obbligatori, così definiti e quantificati:

- aver approfondito gli aspetti di diritto civile, penale ed amministrativo che riguardano il comparto sanitario;
- aver appreso l'utilizzazione di concetti di economia politica applicata ai settori produttivi dell'allevamento animale;
- aver preso parte ad attività di laboratorio riguardanti la diagnosi delle principali malattie infettive e parassitarie eseguendo almeno 2 o 3 esami diagnostici per ciascuna categoria (Esame batteriologico, virologico, per ecto ed endoparassiti, micologico, sierologico e di diagnostica biomolecolare);
- aver approfondito in laboratorio le biotecnologie applicate alla diagnosi ed alla epidemiologia molecolare;
- aver elaborato almeno 4 formulazioni alimentari per monogastrici (suini nelle diverse fasi produttive e avicunicoli) e 3 formulazioni alimentari per poligastrici (vacche da latte nelle diverse fasi produttive e bovini da carne) finalizzate all'ottenimento di una un'elevata performance produttiva a fronte del contenimento dell'emissione ambientale di inquinanti;
- avere elaborato un calcolo relativo al quantitativo di liquami e/o letame prodotti da un insediamento suinicolo intensivo e da una stalla per vacche da latte;
- aver partecipato ad esercitazioni di laboratorio inerenti la ricerca di sostanze tossiche in alimenti di origine animale effettuando almeno 2 saggi volti all'evidenziazione di prodotti indesiderabili;
- avere appreso le modalità di messa a punto, gestione e applicazione dei programmi di biosicurezza, sia nelle produzioni zootecniche intensive (pianificazione di 2 interventi di disinfezione e disinfestazione nei locali di stabulazione in presenza ed in assenza di animali appartenenti alla specie suina), sia nelle attività di trasformazione dei prodotti di origine animale;
- conoscere le principali norme che regolano le certificazioni dei sistemi di qualità, l'accreditamento dei

laboratori di prova

operanti nell'ambito veterinario, e il sistema HACCP; saper organizzare, gestire e applicare programmi nei diversi ambiti produttivi. Aver attuato una simulazione con relazione scritta di organizzazione e gestione, con l'ausilio dell'HACCP di una realtà produttiva;

- aver discusso approcci di profilassi di eventuali nuove malattie ed aver avuto una gestione di campo o simulata con relazione scritta, di una emergenza di natura biologica, chimica o naturale; - aver proceduto all'attestazione di una relazione sullo stato sanitario di una area USL regionale.

Art. 7 - Programmazione didattica

1. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Sanità Animale, Allevamento e produzioni Zootecniche ogni anno propone l'individuazione dei docenti, definisce le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche degli studenti. Definisce inoltre il numero minimo e la tipologia delle attività teoriche e pratiche che devono avere personalmente eseguito per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici.
2. La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti. Lo studente deve frequentare ogni tipologia di attività didattica teorica e pratica che il consiglio della scuola ritenga necessaria per la sua formazione ai sensi dell'art. 6, comma 3 del presente regolamento. Le attività formative devono essere distribuite durante l'anno accademico.
3. È responsabilità dello studente, per garantire una corretta frequenza delle attività didattiche teoriche attraverso modalità a distanza, essere in possesso di un dispositivo (pc, tablet, smartphone, ecc.) dotato di webcam e microfono funzionanti, deve inoltre garantire per tutta la durata della lezione teorica a distanza, di poter avere accesso ad una rete internet di buona qualità. Queste condizioni sono necessarie per assicurare la presenza alla lezione teorica a distanza.
4. Il programma generale di formazione della scuola di specializzazione è portato a conoscenza dello studente all'inizio del periodo di formazione.
5. È facoltà del consiglio della scuola autorizzare lo studente allo svolgimento di periodi di soggiorno in formazione presso altre strutture, anche estere, fatta salva la verifica del consiglio della scuola circa l'equivalenza dei contenuti formativi e la sua compatibilità con lo stato e la durata residua della formazione.
6. Tutte le attività devono essere registrate sul libretto-diario dello studente, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto M.I.U.R. 27 gennaio 2006. Il libretto di formazione specialistica, predisposto dalla scuola, costituisce documento ufficiale della carriera dello studente. Al termine di ciascun anno di corso, i libretti di formazione specialistica sono custoditi presso la segreteria della scuola.

Art. 8 – Ammissione e immatricolazione

1. Ai sensi della normativa vigente, il numero minimo di studenti iscrivibili al primo anno di corso è pari a tre. Il numero massimo di studenti è stabilito ogni anno dal consiglio della scuola, tenendo conto anche di eventuali finanziamenti interni ed esterni.
2. Nella determinazione dell'offerta formativa annuale, potrà essere prevista una riserva di 3 posti per il personale di ruolo dipendente di enti pubblici, convenzionati con l'università, che operi nel settore cui afferisce la scuola, il quale potrà essere ammesso, se idoneo, alle scuole di specializzazione in soprannumero così come previsto dalla normativa vigente.
3. L'ammissione dei medici veterinari alla scuola di specializzazione avviene in conformità alla normativa vigente. Possono accedere i laureati delle classi 47/S (laurea specialistica a ciclo unico in medicina veterinaria) ed i laureati in medicina veterinaria ai sensi dell'ordinamento previgente il decreto M.I.U.R. 3 novembre 1999, n. 509. È richiesto il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico veterinario.
4. L'immatricolazione è subordinata al regolare superamento della prova concorsuale, così come previsto nei relativi bandi di concorso.

Art. 9 – Tasse di iscrizione e contributo

1. La tassa di iscrizione per la frequenza alla Scuola ammonta a **€2.315,44**, comprensivi di contributo di Ateneo, imposta di bollo, copertura assicurativa e contributo di frequenza. La scadenza della prima rata di importo pari a €1.415,56 (comprensiva oltre della quota a favore del Dipartimento, anche di quota di Ateneo, imposta di bollo e copertura assicurativa) è fissata per il 30 giugno, mentre la seconda, di importo pari a €899,88 (quota a favore del Dipartimento), è fissata per il 30 settembre.
Gli iscritti non in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi non potranno essere ammessi a frequentare il successivo anno di corso e pertanto decadranno dallo status di specializzando.

Art. 10 – Copertura assicurativa

1. Gli iscritti alle scuole di specializzazione sono coperti da assicurazione contro infortuni e responsabilità civile, per tutta la durata legale del corso.

Art. 11 – Frequenza e assenze

1. Lo studente della Scuola di Specializzazione in sanità Animale, Allevamento e produzioni Zootecniche deve svolgere le attività didattiche definite nel calendario stabilito dal consiglio della scuola.

2. La frequenza è obbligatoria per almeno per il 75% delle attività previste dal piano didattico della scuola, e in particolare:
 - 2.1 *Didattica frontale:*

La frequenza è obbligatoria per almeno per il 75% delle attività didattiche frontali previste dal piano didattico della Scuola.

La frequenza delle attività teoriche è documentata mediante firma su apposito registro (Registro Frequenza didattica frontale) utilizzato quale documento per il monitoraggio delle attività formative (DM 27 gennaio 2007).
 - 2.2 *Didattica pratica:*

La frequenza è obbligatoria per il 75% delle attività previste dal piano didattico della scuola.

Lo svolgimento delle attività pratiche è documentato mediante firma su apposito documento di registrazione (Libretto-diario delle attività formative, secondo quanto previsto dal DM 27 gennaio 2007).
3. Lo specializzando, al superamento del 25% delle assenze dalle attività didattiche pratiche e/o teoriche, fatto salvo quanto disposto dall'art. 13 in materia di interruzione della formazione, decade automaticamente d'ufficio dallo status di studente
4. Fermo restando quanto disposto dall'art. 13 in materia di interruzione della formazione, nel caso di superamento del limite delle assenze, lo specializzando può essere ammesso a ripetere l'anno di corso per una sola volta solo ed esclusivamente per gravi motivi debitamente documentati.
5. Lo specializzando che sta per raggiungere tale limite è tenuto a dar comunicazione scritta al Direttore della Scuola e al Consiglio sugli eventuali fatti o situazioni ostative alla frequenza, indicando l'arco temporale di riferimento.
6. Il Consiglio sarà invitato a deliberare se riferibili alle fattispecie individuate dall'art. 12 del Regolamento (Stato di gravidanza, infortunio e grave malattia certificata) le motivazioni addotte dallo specializzando, valutando singolarmente ogni singola istanza;
7. Nel caso di motivazioni non sufficienti, lo specializzando verrà invitato al proseguimento degli studi 8 in caso di prolungata assenza oltre il 25% di quelle ammesse il corsista verrà dichiarato assente non giustificato.
9. Gli atti verranno trasmessi per i provvedimenti di competenza agli uffici amministrativi di Ateneo
10. Nel caso di violazione delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità e/o di dichiarazioni false o mendaci lo studente decade automaticamente d'ufficio dallo status di studente.

Art. 12 – Modalità di svolgimento delle attività didattiche

1. "Le attività didattiche teoriche verranno svolte con lezioni frontali in presenza, da remoto, o in modalità blending. Durante tali attività lo studente dovrà obbligatoriamente tenere accesa la webcam del dispositivo da cui è collegato. In caso contrario lo studente sarà considerato assente

dalla lezione.

2. Le attività didattiche pratiche verranno svolte in presenza presso le strutture del Dipartimento di Medicina Veterinaria o esterne in convenzione e in affiancamento ai Veterinari Ufficiali del Servizio Sanitario Nazionale”.

Art. 13 – Stato di gravidanza, infortunio e grave malattia certificata

1. A tutela della salute delle specializzande gestanti è necessario che lo stato di gravidanza sia comunicato tempestivamente, tramite PEC alla Direzione della Scuola all’Ufficio di Ateneo competente, e all’eventuale struttura diversa dalla sede presso la quale si svolge la formazione, affinché possano essere adottate tutte le misure di sicurezza e protezione necessarie per la tutela della salute del nascituro e della madre, a norma delle leggi vigenti.
2. In caso di grave malattia o infortunio, indipendentemente dalla sua durata, lo studente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Direzione della scuola e a presentare, entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l’assenza, tramite posta elettronica, il relativo certificato medico alla direzione stessa, che sarà comunque consegnato in originale, dall’interessato o da un suo delegato, entro la data di prosecuzione della formazione.
3. Nei casi di interruzione della formazione dovuta a gravidanza, infortunio o grave malattia certificata, il consiglio della scuola delibera in merito alle modalità di prosecuzione del percorso formativo dello studente. In ogni caso non è prevista alcuna possibilità di comprimere la formazione in periodi di tempo inferiori all’anno. Lo studente completerà il percorso formativo, dopo la decorrenza ordinaria, tenendo conto del periodo di sospensione

Art. 13 – Borse di studio

È prevista la figura dello specializzando borsista

- a) Le borse di studio sono finalizzate a sostenere gli allievi nella programmazione e realizzazione di ulteriori esperienze pratiche di studio e professionali di eccellenza finalizzate allo sviluppo di un percorso formativo di elevata qualificazione, anche con il supporto dei docenti della Scuola. Tale percorso dovrà svolgersi in orario differente da quello dedicato alla frequenza delle lezioni teoriche e pratiche o ai periodi di tirocinio obbligatorio, presso le strutture del Dipartimento di Medicina Veterinaria e della rete formativa della scuola. Il percorso è finalizzato ad assicurare l’acquisizione di ulteriori competenze pratiche ed esperienze riguardanti specifici ambiti di Specializzazione.

- b) L'attribuzione delle borse avviene in base alla graduatoria di merito nel concorso di accesso alle Scuole; Le borse, nel rispetto di quanto previsto alle lettere a e b, possono essere erogate all'interessato, o al Dipartimento come borse di studio post-laurea.
- c) . Il godimento della borsa di studio e di conseguenza il mantenimento dello status di Borsista è vincolato alla predisposizione di un progetto delle attività approvato dal Consiglio della Scuola che individua un responsabile fra i docenti della stessa entro 30 giorni dall'inizio delle attività didattiche. Le attività programmate dall'allievo, coerenti con il l'indirizzo della Scuola di Specializzazione, devono prevedere l'acquisizione di obiettivi verificabili annualmente e la finalizzazione all'acquisizione di competenze professionali specialistiche.
- d) La conferma dell'attribuzione della borsa di studio è subordinata ad una verifica annuale delle attività svolte dal beneficiario e del raggiungimento degli obiettivi previsti. La verifica consisterà in un elaborato/relazione scritta sulle attività svolte. Il non superamento della verifica annuale comporterà l'interruzione dell'erogazione della borsa di studio. Fermi restando gli obblighi di frequenza di cui al precedente art. 11 del presente regolamento, il godimento della borsa di studio è compatibile con il possesso di un reddito personale annuo lordo, derivante da lavoro autonomo, non superiore a 15.000,00 euro nell'anno solare in cui è percepita la borsa, salvo specifiche e diverse disposizioni in merito indicate dal soggetto finanziatore.
- e) Il superamento del limite di reddito determina la perdita del diritto alla borsa di studio per la durata residua del corso, e comporta l'obbligo di restituire le mensilità eventualmente già percepite nell'anno in cui il superamento si è verificato. Il beneficiario della borsa di studio è tenuto a comunicare tempestivamente all'amministrazione il superamento del suddetto limite, e comunque ha l'obbligo di restituire le mensilità di cui sopra sussiste anche in caso di mancata o omessa comunicazione da parte del beneficiario.
- f) La borsa di studio, se non espressamente vietato dall'ente finanziatore, è cumulabile con altra borsa di studio al solo fine di integrare l'attività di formazione con soggiorni all'estero.

Art. 14 – Docente-tutori e altre figure di riferimento

1. È prevista la figura del docente-tutore, individuato dal consiglio della scuola.
2. Il docente-tutor è figura di riferimento per lo studente in tutte le attività didattico-pratiche, svolgendo un ruolo di supervisione, di guida e di supporto formativo.
3. Il consiglio della scuola, su proposta del docente-tutore, può individuare uno o più co-tutori, individuato/i nell'ambito di qualificate figure professionali che operano nell'ambito della rete formativa della scuola, per coadiuvarne i compiti e le funzioni.
4. In caso di presenza di specializzandi borsisti il consiglio individuerà tra i docenti della scuola un



responsabile che
sovrintenderà allo svolgimento delle attività dello stesso come meglio specificato all'art 13.

Art. 15 – Sospensione dell'iscrizione alla scuola di specializzazione

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 30 novembre 1989, n. 398, agli iscritti alle scuole di specializzazione che siano ammessi a frequentare un corso di dottorato di ricerca si applica la sospensione del corso degli studi sino alla cessazione della frequenza del corso di dottorato.
2. L'iscrizione, a seguito di cessazione di frequenza, all'anno di corso spettante in base al precedente curriculum, può avvenire anche in soprannumero rispetto ai posti previsti al precedente art. 8, comma 2.

Art. 16 – Trasferimento da altre università

1. Il trasferimento da altre università per anni successivi al primo può essere richiesto da studenti provenienti da altre scuole di specializzazione di altra sede universitaria, purché appartenenti alla medesima tipologia, a seguito del superamento dell'esame di profitto e subordinatamente ai limiti numerici stabiliti dall'art. 8, comma 2, del presente regolamento.
2. L'interessato deve presentare istanza indirizzata al Magnifico Rettore, alla quale deve essere allegato il nulla osta rilasciato dall'università di provenienza.
3. Il consiglio della scuola, sentiti i docenti interessati, dovrà valutare il riconoscimento totale o parziale di crediti acquisiti dal richiedente.
4. Per il perfezionamento del trasferimento da altra università è indispensabile, oltre al nulla osta della scuola ricevente, il parere degli uffici di sede competenti, i quali verificheranno la disponibilità del numero massimo di iscrivibili per l'anno oggetto di trasferimento.
5. In caso di accoglimento della domanda, gli uffici di sede rilasceranno il nulla osta che il richiedente dovrà presentare all'università di provenienza. Dopo il ricevimento della pratica dall'università di provenienza, lo studente presenterà il foglio di congedo, oltre modo necessario al perfezionamento dell'immatricolazione.

Art. 17 – Trasferimento ad altra università

1. Il trasferimento ad altra università è autorizzato, previa ammissione all'anno successivo, solo tra scuole della stessa tipologia, per gli anni successivi al primo e a conclusione dell'anno stesso. Non è ammesso alcun trasferimento in corso d'anno.
2. Lo studente dovrà presentare istanza di trasferimento indirizzata al Magnifico Rettore e al direttore della scuola di appartenenza.
3. Il trasferimento ad altra università sarà possibile solo previo nulla osta da parte del consiglio della scuola di appartenenza, trasmesso da quest'ultimo agli uffici competenti. A seguito di parere favorevole di



altra università,

l'università degli studi di Sassari trasmette il di congedo, contenente la carriera percorsa dallo studente, all'ateneo presso il quale lo studente stesso ha dichiarato di volersi trasferire. Lo studente che si sia trasferito ad altra università non può fare ritorno presso l'università di provenienza se non sia trascorso un anno solare.

Art. 18 – Rinuncia

1. Lo studente che intenda, per qualsivoglia motivo, rinunciare alla formazione è tenuto a darne immediata comunicazione scritta al competente ufficio dell'amministrazione centrale e alla direzione della scuola.
2. La rinuncia è un atto formale irrevocabile.

Art. 19 - Valutazione in itinere e passaggio all'anno successivo

1. Le verifiche periodiche del profitto degli studenti si svolgono con cadenza annuale. Comprendono una verifica di fine anno ed eventualmente lo svolgimento di prove in itinere, definite in rapporto con gli obiettivi formativi e professionalizzanti.

Tutte le verifiche sono svolte in presenza del candidato e immediatamente prima dell'inizio dell'anno seguente.

2. Le verifiche previste sono:

a) *verifica annuale*:

comprende colloquio e/o compiti scritti, test a risposta multipla o aperta. La verifica di fine anno può considerare ai fini della valutazione i risultati delle verifiche in itinere e della valutazione della didattica pratica.

b) *verifiche in itinere*, che possono comprendere:

b.1) verifiche intermedie relative alla didattica frontale (possono comprendere test a risposta multipla o aperta)

b.2) verifiche dell'attività pratica.

La verifica può essere effettuata in forma di:

a) elaborato scritto;

b) prova pratica;

c) esame orale.

3. Secondo quanto previsto dal DM 27 gennaio 2006 sull'attività pratica deve essere espresso "un giudizio sulle capacità e le attitudini".

Tale giudizio sarà riportato sul libretto-diario e potrà derivare:

a.1- dai risultati di test;

a.2- dalla valutazione di relazioni ed elaborati;

a.3- dalla valutazione di capacità ed attitudini emerse nel corso dello svolgimento delle attività

pratiche.

I punteggi riportati per ciascuna attività pratica (5 livelli, cui corrispondono giudizi compresi tra insufficiente, sufficiente, buono, distinto e ottimo).

4. La valutazione complessiva annuale è definita in base alla media dei risultati delle verifiche dell'attività didattica frontale (50%) e dell'attività didattica pratica (50%). La valutazione dell'attività didattica pratica è definita in base ai risultati ottenuti nelle prove in itinere eventualmente svolte. Il punteggio complessivo relativo all'attività pratica annuale deriva dalla media ponderata dei singoli punteggi ottenuti nelle prove in itinere, ciascuno pesato per il numero di ore di impegno richiesto dalla singola attività rispetto sul totale delle ore di pratica.
5. La commissione di esame, di cui fanno parte il direttore della scuola e i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche, prescritte per l'anno in corso. In caso di valutazione negativa, lo studente può essere ammesso a ripetere l'anno di corso per una sola volta.

Art. 20 - Esame di diploma

1. Lo studente, dopo il completamento e superamento dell'iter formativo e dell'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, è ammesso al sostenimento della prova finale.
2. La scuola garantisce una sessione straordinaria di esame finale per coloro che hanno sospeso l'attività formativa nel caso previsto dall'art. 12 del presente regolamento.
3. La prova finale consiste nella discussione di una tesi di specializzazione.
4. Agli giudizi insindacabili della commissione giudicatrice, la votazione finale tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche derivanti dalle prove in *itinere*, nonché dei giudizi dei docenti-tutori.
5. La commissione giudicatrice è nominata dal consiglio della scuola ed è composta da cinque membri, titolari di insegnamento, che siano, o siano stati, parte del consiglio della scuola nel ciclo didattico cui afferisce lo studente; possono altresì intervenire, in soprannumero e limitatamente alla discussione degli elaborati di cui sono correlatori, anche docenti ed esperti esterni, che comunque non fanno parte della commissione e sono privi del diritto di giudizio e voto.
6. Il presidente della commissione è il direttore della scuola o, in caso di sua assenza o impedimento, un suo delegato.
7. Ai fini del superamento dell'esame per il diploma di specializzazione è necessario conseguire il punteggio minimo di 30 punti. Il punteggio massimo è di 50 punti, ai quali può essere aggiunta la lode, subordinatamente a risultati di eccellenza e in seguito a valutazione unanime della commissione.
8. L'argomento della tesi è da individuare fra le tematiche che sono attinenti alla Sanità Animale Allevamento e produzioni Zootecniche.
9. Gli studenti verificano la disponibilità dei relatori e comunicano in forma scritta al Direttore entro il secondo semestre del 1° anno l'argomento di tesi ed il relatore.



3. Le tesi di

Specializzazione potranno essere sviluppate in forma a) compilativa, attraverso un proprio elaborato scritto originale, utilizzando dati e riferimenti riportati nella letteratura scientifica; b) sperimentale, mediante un proprio elaborato scritto originale, riportando risultati di esperienze sperimentali e professionali direttamente acquisite.

Art 21 - Impegni della

Scuola di Specializzazione nel processo formativo

La scuola di Specializzazione si impegna a porre in essere le condizioni per assicurare:

- a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, con l'attivazione di servizi didattici e formativi di qualità;
- b) il raggiungimento di obiettivi formativi definiti in conformità con quanto previsto dalle norme nazionali e dell'Unione Europea;
- c) lo sviluppo ed attuazione delle attività didattiche considera quali riferimenti l'individuazione di obiettivi e metodologie costantemente aggiornati rispetto al contesto professionale, nell'ottica di promuovere un miglioramento continuo. La Scuola incoraggia e supporta il raggiungimento di elevati livelli di conoscenza e di competenza da parte degli studenti;
- d) le condizioni per assicurare agli studenti di poter contribuire direttamente e attraverso i loro rappresentanti alla definizione dell'offerta didattica ed al processo di miglioramento continuo della stessa, anche attraverso procedure di valutazione interna della sua adeguatezza ed efficacia;
- e) la promozione ed il sostegno della partecipazione degli studenti al processo formativo, attraverso la promozione del dialogo con la struttura didattica, docenti e tutor, con l'individuazione di azioni di supporto individuale compatibili con il quadro normativo e regolamentare della Scuola;
- f) il rispetto del principio della pari opportunità fra gli studenti iscritti;
- g) appropriate condizioni di sicurezza degli ambienti, adeguati a tutti gli studenti anche con disabilità;
- h) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica.

Art. 22 - Impegni dello studente nel processo formativo della Scuola e principi generali di comportamento

In relazione al processo formativo della Scuola di Specializzazione gli studenti riconoscono la propria responsabilità ed i seguenti impegni:

- a) lo studente interviene attivamente nelle attività della Scuola di Specializzazione, assicurando la propria disponibilità e partecipazione alle attività formative. Si impegna a riconoscere il principio che la frequenza della Scuola è finalizzata all'acquisizione di conoscenze teoriche e di competenze professionali, obiettivi integralmente coniugati alla formazione personale, etica e deontologica.
- b) lo studente è consapevole dei principi che regolano i suoi rapporti con la struttura didattica, i docenti, i tutor ed i propri colleghi, e a riconosce che essi devono essere ispirati ai principi del reciproco rispetto e attiva cooperazione;
- c) la partecipazione alle attività didattiche garantisce comportamenti rispettosi dei diversi ruoli e funzioni: in particolare i comportamenti dello studente devono esprimere interazione con i docenti, tutor e colleghi. Sono espressamente non consentiti gli atteggiamenti finalizzati ad arrecare disturbo alle attività formative, inclusi i comportamenti atti a manifestare o ostentare disinteresse alle attività in corso (a titolo meramente esemplificativo: ritardo rispetto all'inizio delle attività didattiche; interlocuzione tra studenti nel corso delle lezioni, qualora non espressamente



richiesta dalle
attività formative in corso; utilizzazione di auricolari, telefonini,

- tablet o altri strumenti informatici nel corso delle attività didattiche, se non espressamente richiesta; fumare nei locali delle strutture didattiche; abbandono dell'aula senza autorizzazione del Docente; abbandono dell'aula, anche se temporaneo, senza autorizzazione del Docente);
- d) lo studente partecipa attivamente a tutte le iniziative finalizzate al miglioramento della didattica, inclusa la valutazione della stessa e dei docenti, interagendo con i docenti, il personale della struttura didattica ed i propri rappresentanti, assicurando la propria collaborazione;
- e) lo studente affronta con spirito collaborativo le registrazioni inerenti la rilevazione delle presenze e le verifiche periodiche o finali, incluso l'esame di tesi. Lo studente è consapevole che non sono consentite: utilizzare supporti non autorizzati (libri, dispositivi informatici) o svolgere attività finalizzate ad alterare i risultati delle verifiche (copiatura elaborati altrui); alterare i documenti di registrazione delle presenze.

Art - 23 Sanzioni disciplinari

Lo studente è consapevole che ferme restando le eventuali conseguenze di carattere penale ed amministrativo, sono sanzionabili disciplinarmente: i) la presentazione di certificazioni, di autocertificazioni, di registrazioni inerenti le attività formative o di dichiarazioni ideologicamente o materialmente false, ivi comprese le false attestazioni della presenza alle lezioni o le attestazioni di presenza seguite dall'allontanamento anche temporaneo dello studente dall'aula; ii) l'alterazione delle prove di esame, in particolare mediante: l'introduzione in aula di testi precompilati, la copiatura di elaborati altrui, la ricezione con qualsiasi mezzo di documenti od informazioni redatti da terzi, l'uso di libri e dispense non consentiti; iii) la presentazione di elaborati di tesi che, anche parzialmente, siano frutto di plagio o siano stati redatti da terzi; iv) la tenuta di comportamenti che determinino disturbo del regolare svolgimento delle attività didattiche (come individuati all'art. 22).

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto, fatto salvo il principio che la violazione di quanto individuato nel presente articolo ai commi ii) e iii) comporta l'annullamento della prova oggetto della violazione.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dei principi e degli impegni enunciati all'art. 22.

Le sanzioni sono proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente.

L'accertamento delle violazioni e la conduzione del contraddittorio con lo studente interessato sono in carico ad una commissione ad hoc nominata dal Direttore della Scuola, costituita da tre docenti del Consiglio della Scuola. La commissione redige una relazione indirizzata al Direttore ed al Consiglio della Scuola.

Organo competente per la definizione delle sanzioni è il Consiglio della Scuola di Specializzazione che è chiamato a deliberare in merito, su proposta del Direttore.

Sono previste le
seguenti sanzioni:

- ammonizione verbale
- ammonizione scritta

La violazione di quanto individuato nell'articolo 23 ai commi ii) e iii) è punita con l'invalidamento della prova e l'annullamento della votazione. Il provvedimento può essere adottato anche in caso di accertamento successivo alla conclusione della prova. La prova deve considerarsi nulla ai fini del superamento delle verifiche oggetto della medesima.

Le sanzioni comminate sono riportate nel verbale del Consiglio della Scuola, fatto salvo il rispetto della privacy dell'interessato, unicamente individuato dal numero di matricola.

In presenza di violazioni di maggiore gravità il Direttore della Scuola provvede ad individuare l'Ufficio di Ateneo competente e ad inviare contestualmente segnalazione al Magnifico Rettore.

Art. 24 - Valutazione della qualità della didattica e del percorso professionalizzante

1. Al termine di ciascun seminario, conferenza o lezione frontale da parte di ciascun studente sarà effettuata la valutazione della didattica svolta attraverso la compilazione di un questionario anonimo. Il gradimento sarà espresso con un punteggio per ciascuna delle seguenti voci:
 - a) Interesse dell'argomento trattato nel corso della lezione
 - b) Capacità di trasferire metodologie e informazioni rilevanti
 - c) Competenza ed esperienza dell'argomento
 - d) Coerenza tra titolo della lezione ed argomento trattato in aula
 - e) Soddisfazione complessiva
2. I risultati dei questionari di valutazione della didattica saranno raccolti ed utilizzati per la predisposizione di un rapporto di autovalutazione annuale delle attività formative della Scuola. Il consiglio della scuola utilizzerà il rapporto annuale per la definizione di azioni correttive e di programmazione della didattica della Scuola.

Art. 25 – Documenti di registrazione presenze attività didattiche

Sono documenti ufficiali della Scuola di Specializzazione in Sanità Animale Allevamento e Produzioni Zootecniche:

- a) Registro Frequenza didattica frontale, documento di registrazione della frequenza della didattica frontale della Scuola da parte dello studente;
- b) Libretto-diario: documentazione dell'attività pratica svolta dallo studente e registrazione della valutazione da parte del docente-tutore.

Art. 26 – Comunicazione e sito e-learning

Le comunicazioni fra Scuola di Specializzazione e studenti avverranno di norma attraverso il sito e-learning).



Sul sito saranno resi disponibili i regolamenti, la modulistica ed il materiale didattico della Scuola. Gli studenti sono tenuti pertanto ad effettuare le procedure di iscrizione al sito.